

COMUNE DI TRAVEDONA MONATE

(Provincia di VARESE)



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Art. 4 del D.Lgs. 23 del 14 Marzo 2011)

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28/11/2024
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. ____ del 24/02/2025

INDICE

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 - Istituzione dell'imposta	2
Articolo 3 - Soggetto passivo	3
Articolo 4 - Misura dell'imposta	3
Articolo 5 - Esenzioni.....	3
Articolo 6 - Versamento dell'imposta.....	4
Articolo 7 - Obblighi dei gestori delle strutture ricettive	4
Articolo 8 - Controllo e accertamento dell'imposta	5
Articolo 9 - Sanzioni.....	5
Articolo 10 - Riscossione coattiva	6
Articolo 11 - Compensazioni e rimborso	6
Articolo 12 - Contenzioso	6
Articolo 13 - Tutela dei dati personali.....	6
Articolo 14 - Disposizioni finali e transitorie.....	6
Articolo 15 - Entrata in vigore e norme di prima applicazione. Decorrenze tariffarie.....	6

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'Art. 52 del D. Lgs. 446/1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011, n. 23, e del D.L. 34/2020 (convertito con Legge 77/2020) che ha disposto, al comma 3 dell'Art. 180, la modifica del suddetto D. Lgs. 23/2011, inserendo all'Art. 4 di tale D. Lgs. il comma 1 ter che testualmente recita “*il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'Imposta di Soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge ...*”.
- 2) Il regolamento individua i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e la misura delle sanzioni applicabili nei casi di inadempienza.

Articolo 2

Istituzione dell'imposta

- 1) L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'Art. 4 del D. Lgs. 23/2011 e s.m./i. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali ed il mantenimento e potenziamento dei servizi pubblici locali la cui fruizione è a vantaggio anche del flusso turistico. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a. progetti di sviluppo di rete escursionistica, anche in ambito intercomunale;
 - b. progetti di sviluppo di itinerari turistici e circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale;
 - c. rafforzamento e aggiornamento degli strumenti di promozione, accoglienza e valorizzazione;
 - d. riqualificazione e gestione dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi;
 - e. finanziamento di interventi promozionali e/o eventi di attrazione turistica da realizzarsi anche in collaborazione con la Regione e/o altri Enti Locali e/o associazioni e/o privati;
 - f. progetti di mobilità turistica interna;
 - g. investimenti per migliorare l'immagine e la qualità dell'accoglienza turistica della località;
 - h. igiene e decoro del territorio – servizi alla collettività che favoriscano l'accoglienza turistica.
- 2) Il gettito derivante dall'imposta di soggiorno dovrà essere incassato nel bilancio dell'Ente in un apposito capitolo di entrata, fino alla concorrenza dell'entrata. Gli impegni di spesa, fino alla concorrenza dell'entrata, finanziati con tale capitolo, dovranno rispettare la destinazione di cui al comma 1 e, al fine di garantire la massima trasparenza, pubblicati sul sito web del Comune.
- 3) Il Comune di Travedona Monate darà indicazione negli atti di programmazione su destinazione ed utilizzo delle risorse derivanti annualmente dall'imposta di soggiorno.
- 4) Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive. L'imposta è dovuta per i pernottamenti effettuati durante tutto l'anno solare nelle strutture ricettive situate nel territorio comunale di Travedona Monate.
- 5) L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Travedona Monate, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Qualora il periodo di soggiorno dovesse protrarsi oltre i 10 giorni, l'imposta sarà dovuta solo per i primi 10 giorni.
- 6) Per strutture ricettive, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono tutte le tipologie di strutture che offrono alloggi a fini turistici, individuate e disciplinate dalla

Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 “*Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo*” e s.m.i., situate nel Comune di Travedona Monate, ivi comprese le locazioni brevi come definite dall’art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Articolo 3 **Soggetto passivo**

- 1) E’ soggetto all’imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all’art. 2, comma 6 che si trova nel territorio del Comune di Travedona Monate e non è residente nel Comune di Travedona Monate.
- 2) I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all’articolo 2, comma 6, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all’art. 4, co. 5- ter del dl 50/2017 convertito nella legge n. 96 del 2017 e l’eventuale rappresentante fiscale di cui all’art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
- 3) Ai sensi del D.L. 34/2020, art. 4 c. 3, il gestore della struttura è responsabile in solido delle somme non versate.

Articolo 4 **Misura dell’imposta**

- 1) La misura dell’imposta è stabilita dalla Giunta Comunale tramite deliberazione da adottarsi entro il 31 gennaio di ciascun anno; se non adottata, si intendono confermate le tariffe dell’anno precedente.
- 2) La Giunta stabilisce annualmente l’imposta per ogni singola tipologia di struttura, secondo quanto previsto al comma successivo. In caso di mancata deliberazione entro i termini normativi si intendono confermate le tariffe in vigore per l’anno precedente.
- 3) La misura massima dell’imposta è commisurata con riferimento alla tipologia della struttura, secondo le seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	IMPOSTA MASSIMA DETERMINABILE
HOTEL (5 STELLE)	€ 2,00
HOTEL (4 STELLE)	€ 1,00
HOTEL (3 STELLE)	€ 1,00
HOTEL (2 STELLE)	€ 1,00
HOTEL (1 STELLE)	€ 1,00
AGRITURISMI	€ 1,00
BED & BREAKFAST	€ 1,00
CASE VACANZA	€ 1,00
AFFITTACAMERE	€ 1,00

- 4) L’imposta di Soggiorno si applica ai singoli pernottamenti di ciascun soggetto passivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Articolo 5 **Esenzioni**

- 1) Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
 - a. i minori fino al compimento del quattordicesimo anno di età;
 - b. i residenti nel comune di Travedona Monate;
 - c. il personale dipendente della struttura ricettiva;
 - d. i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di

diciotto anni sono esenti entrambi i genitori. Il paziente o l'accompagnatore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato a ricevere prestazioni sanitarie da parte del paziente o a poter svolgere assistenza nei confronti del soggetto degente;

- e. le donne e i loro figli vittime di violenza a cui è stato assicurato servizio di pronta accoglienza residenziale in emergenza, a seguito della sottoscrizione di protocolli di intesa da parte di autorità amministrative e associazioni di categoria di operatori turistici;
 - f. i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria;
 - g. i volontari che prestano servizio in occasioni di calamità;
 - h. gli autisti di pullman, le guide e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per ogni guida/accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - i. i soggetti a cui è stata riconosciuta la condizione di handicap in stato di gravità ai sensi della Legge 104/92 Art. 3, comma 3, ed un loro accompagnatore;
 - j. i gruppi scolastici in visita didattica e i relativi docenti accompagnatori, previa attestazione del Dirigente Scolastico;
 - k. gli atleti componenti di gruppi sportivi partecipanti a iniziative, ritiri, gare e tornei organizzati dalle associazioni sportive locali, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza
 - l. le forze dell'ordine, i militari, i Vigili del Fuoco, nell'esercizio delle loro funzioni anche laddove impossibilitati, per motivi di sicurezza, a compilare dichiarazioni attestanti eventuali incarichi speciali.
- 2) Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura, che ne conserverà copia, di apposita certificazione attestante lo stato di residenza, di salute o lavorativo.

Articolo 6 **Versamento dell'imposta**

- 1) I soggetti di cui all'art. 3 che pernottano nelle strutture ricettive, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura, nella misura di cui all'art. 4.

Articolo 7 **Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

- 1) I gestori delle strutture ricettive ubicate nel comune di Travedona Monate sono tenuti a:
- a. informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
 - b. richiedere e riscuotere dai soggetti di cui all'art. 3, il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di quietanza;
 - c. conservare per cinque anni le quietanze, le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al precedente art. 5, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
 - d. versare al Comune di Travedona Monate, entro il giorno 16 del mese successivo ad ogni trimestre solare le somme riscosse a titolo d'imposta nel corso di ciascun trimestre solare. Il versamento delle somme, deve avvenire con le modalità indicate dal Comune di Travedona Monate. Qualora le somme da riversare di competenza di un trimestre risultino inferiori ad € 12,00, la somma confluirà nel riversamento del trimestre successivo;
 - e. comunicare al Comune, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il

- numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, unitamente al relativo periodo di permanenza;
- f. entro il 30 gennaio di ogni anno, ai sensi della sentenza 22/2016/QM della Corte dei Conti, comunicare il rendiconto della gestione. Analogamente, ai sensi del D.L. 34/2020 – art. 180, comma 3, convertito nella legge 77/2020, rendicontare le somme trattate nell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 8

Controllo e accertamento dell'imposta

- 1) Il Comune effettua il controllo degli adempimenti relativi all'Imposta di soggiorno e del rispetto degli obblighi dei gestori delle strutture ricettive di cui all'art. 7.
- 2) Il controllo è effettuato utilizzando gli strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione Comunale può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti e a restituire, compilati e firmati, i questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico.
- 3) Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

- 1) Alle violazioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472, n. 473, nonché secondo la disposizione del presente articolo salvo quelle previste nei commi successivi.
- 2) Per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, nonché dal gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
- 3) Per l'omessa, incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 comma 2 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 4) Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall'art. 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D. lgs 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 5) In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui alla lettera a) dell'art. 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 7 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
- 6) Le dichiarazioni periodiche devono essere comunicate anche qualora la struttura non abbia ospitato turisti, o solo turisti rientranti nelle categorie di esenzione di cui all'art. 5 del presente regolamento, ancorché in tal caso non saranno previsti versamenti.

Articolo 10

Riscossione coattiva

- 1) Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa e il sistema di riscossione vigente.

Articolo 11

Compensazioni e rimborso

- 1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal comune, da presentare almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento.
- 3) Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00 (dodici).

Articolo 12

Contenzioso

- 1) Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del DL 546/1992 e s.m.i.

Articolo 13

Tutela dei dati personali

- 1) Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 14

Disposizioni finali e transitorie

- 1) L'Amministrazione Comunale, in collaborazione con le Aree organizzative nelle quali sono individuate secondo l'organigramma funzionale comunale la gestione delle attività turistiche e culturali, può effettuare il monitoraggio degli effetti conseguenti all'applicazione dell'imposta e la formulazione di eventuali modifiche.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le vigenti norme tributarie.
- 3) Ai sensi dell'Art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997 il presente Regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Articolo 15

Entrata in vigore e norme di prima applicazione. Decorrenze tariffarie.

- 1) L'applicazione dell'imposta con le relative tariffe deliberate decorre dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011. Per l'anno 2025, anno di prima applicazione, la decorrenza è prevista per il 01/04/2025.